DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EVASIONE CONTRIBUTIVA, DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI E DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO

Art. 11

Assicurazione per gli apprendisti artigiani

Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di giugno 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in tre annualita' dei contributi per gli anni 1988 e precedenti; i contributi e la rateizzazione non sono gravati di interessi ed oneri accessori. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministro del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti per l'anno 1989, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, un importo corrispondente a quello dovuto, per gli anni 1988 e precedenti, da ogni singola regione agli Istituti assicuratori per i contributi relativi agli apprendisti dipendenti da aziende artigiane. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministro del tesoro, entro il 31 luglio 1989, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e vengono corrisposte agli Istituti assicuratori, salvo conguagli da effettuarsi successivamente all'intervenuta stipula delle convenzioni, con i criteri in esse stabiliti. Tali disposizioni si applicano, fino alla intervenuta stipula delle convenzioni, ai contributi annualmente dovuti da ogni singola regione per gli anni 1989 e successivi.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1989, non più in vigore dal 2 marzo 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 548
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1988

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-evasione-contributiva-di/art-11-assicurazione-per-gli-apprendisti-artigiani/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it